



COMUNE DI MALLARE

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA IUC –IMU
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 639 DELLA LEGGE 174/2013**

**Approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 27
del 26 settembre 2014**

SOMMARIO

- Articolo 1 OGGETTO DEL, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Articolo 3 DEFINIZIONI DI BENE IMMOBILE**
- Articolo 4 AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI**
- Articolo 5 SOGGETTI PASSIVI**
- Articolo 6 BASE IMPOSITIVA**
- Articolo 7 RIDUZIONI**
- Articolo 8 ESENZIONI**
- Articolo 9 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA**
- Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**
- Articolo 11 ASSIMILAZIONI AL TRATTAMENTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI**
- Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO**
- Articolo 13 VERSAMENTI**
- Articolo 14 DICHIARAZIONI**
- Articolo 15 COMUNICAZIONI**
- Articolo 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**
- Articolo 17 ACCERTAMENTO**
- Articolo 18 RISCOSSIONE COATTIVA**
- Articolo 19 SANZIONI ED INTERESSI**
- Articolo 20 RAVVEDIMENTO OPEROSO**
- Articolo 21 RATEAZIONI**
- Articolo 22 RIMBORSI**
- Articolo 23 CONTENZIOSO**
- Articolo 24 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

ARTICOLO 1 : OGGETTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, disciplina le modalità di applicazione nel Comune di Mallare della componente IMU (Imposta Municipale Propria), di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, della nuova Imposta Comunale Unica (I.U.C.) di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni .
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'imposta nel Comune di Mallare, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2: PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, e pertinenze delle stesse per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e le detrazioni stabilite dall'articolo 10 del presente regolamento.

ARTICOLO 3: DEFINIZIONI DI BENE IMMOBILE

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta:
 - a) per FABBRICATO si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile (Articolo 13 – D.L. 201/2011);
 - c) per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - d) per AREA FABBRICABILE si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - e) per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno adibito all'esercizio in forma imprenditoriale delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse; si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.

ARTICOLO 4 : AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

1. Sono considerate comunque non fabbricabili le aree che, pur utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriaione, sono possedute e condotte dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, qualora sulle stesse persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
2. Qualora l'area sia posseduta da più soggetti, ma condotta da uno solo di essi, coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, il beneficio di cui al comma 1 si applica a tutti i comproprietari.
3. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 15, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 .

ARTICOLO 5 : SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, disposto a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 6 : BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili di cui al precedente articolo 3, determinato ai sensi dei commi successivi.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - b-bis) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso appositi coefficienti determinati ed aggiornati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura DOCFA, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio il 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il comune si riserva di stabilire dei valori di riferimento ai fini del versamento dell'IMU; tali valori, non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, possono essere individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta. L'esercizio del potere di accertamento dell'imposta è limitato nel caso in cui il contribuente si attenga ai valori minimi determinati dalla Giunta Comunale.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. Per i terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP) il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione), rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 110. Per i restanti terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il moltiplicatore è pari a 135.

ART. 7 – RIDUZIONI

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico ex articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per i fabbricati dichiarati inagibili ovvero inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, secondo quanto sancito dall'articolo 13, comma 3, del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Sono considerati fabbricati inagibili ovvero inabitabili quelli oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso a cui sono destinati e di fatto non utilizzati, in quanto caratterizzati da un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

A titolo esemplificativo si segnala la seguente casistica:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato.

3. La riduzione d'imposta opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le dette condizioni, a far data dalla presentazione della dichiarazione di inagibilità o inabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 all'ufficio tributi. L'ente si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate tramite l'ufficio Tecnico comunale.

ARTICOLO 8: ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastale da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 *bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n.810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Mallare, in quanto ricadenti in "area montana" ai sensi della Legge 984 del 27 dicembre 1977, articolo 15, in base all'elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuati i comuni nei quali a decorrere dall'anno d'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui al periodo precedente, sulla base della altitudine riportate nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri.
- h) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati non commerciali residenti nel territorio dello stato, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 2227;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 *bis*, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, ubicati nel territorio del Comune di Mallare, in quanto ricadenti in "area montana" ai sensi

della Legge 984 del 27 dicembre 1977, articolo 15, in base all'elenco riportato nella Circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ARTICOLO 9: DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote previste dalla legge ovvero le diverse aliquote stabilite dal Comune con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le aliquote stabilite dalla legge sono le seguenti:

a) abitazioni principali dei soggetti passivi e relative pertinenze per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A/8 E A/9 – aliquota 0,4%;

b) altri immobili – aliquota 0,76%;

3. Le aliquote possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

4. Ai sensi del comma 13 bis, dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, pubblicazione da effettuare con le modalità previste dalla normativa annualmente in vigore.

ARTICOLO 10: DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con riferimento all'abitazione principale e alle relative pertinenze, viene riconosciuta una detrazione di € 200,00, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruibile fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

Nell'ipotesi in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetterà a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ARTICOLO 11: ASSIMILAZIONE AL TRATTAMENTO DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Sono altresì assimilate ad abitazione principale le unità immobiliari adibite a civile abitazione di ultima residenza anagrafica possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, entro il termine previsto dal successivo articolo 14, la comunicazione ivi prevista, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti di cui al medesimo comma 1. Tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione del contribuente resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 12 : QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'I.M.U. relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard , prevista dal comma 6 , primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, (0,76%) Tale riserva non si applica agli immobili posseduti dal Comune che insistono sul suo territorio.
2. La quota di imposta risultante dal comma 1 è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria con le modalità di cui all'art. 13.
3. Per l'accertamento, la riscossione i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria .
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni .

ARTICOLO 13: VERSAMENTI

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Salvo che la legge non disponga diversamente per il versamento relativo ad una particolare annualità, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno di riferimento in due rate di pari importo: la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda, con scadenza il 16 dicembre; è facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Qualora tali termini di versamento scadano di domenica o altro giorno festivo, gli stessi sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
3. Il versamento dell'imposta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 446, è effettuato esclusivamente utilizzando il modelli F24, secondo le disposizioni dettate con provvedimento del norme stabilite dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate o con apposito bollettino postale.
4. L'imposta è dovuta in via autonoma da ciascun soggetto passivo. Non si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
5. Non si procede al versamento per le somme d'importo inferiore a 5,00 euro.
L'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi relativi alle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato, né tantomeno ai singoli immobili. Pertanto, il raffronto tra imposta dovuta e importo minimo deve essere effettuato dal contribuente prima della distinzione tra quota destinata al Comune e quota riservata allo Stato.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

ARTICOLO 14: DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti, utilizzando l'apposito modello approvato con decreto ministeriale; lo stesso decreto disciplina i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione .
2. La dichiarazione, effettuata in conformità al modello predisposto e approvato con decreto ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
3. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute le variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU- IUC .

ARTICOLO 15 : COMUNICAZIONI

1. Il contribuente può usufruire dei benefici di cui ai precedenti articoli 4 – 7 e 11 e di quelli eventualmente stabiliti con la deliberazione annuale di determinazione delle aliquote solo comunicando al Comune, entro lo stesso termine di scadenza di cui all'articolo precedente, l'applicazione di tali benefici, compilando gli appositi moduli predisposti dal comune.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni delle condizioni del contribuente che possano influire sull'applicazione del beneficio.
3. L'omessa o tardiva presentazione della comunicazione ovvero l'omessa, incompleta o infedele indicazione nella comunicazione dei dati previsti comporta l'inapplicabilità assoluta da parte del contribuente del beneficio, con conseguente recupero da parte del comune dell'imposta eventualmente non corrisposta ed applicazione delle relative sanzioni. In caso di presentazione tardiva della comunicazione o di successiva integrazione o rettifica della comunicazione presentata, il beneficio non potrà essere in alcun caso applicato con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti la presentazione o l'integrazione o rettifica, ma solo con riferimento ai periodi d'imposta successivi.

ARTICOLO 16 : FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con delibera di Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

ARTICOLO 17: ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedele o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo busta raccomandata con avviso di ricevimento, avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ed il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

ARTICOLO 18: RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente nelle forme di legge.
2. Il titolo esecutivo (ingiunzione fiscale o cartella di pagamento) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

ARTICOLO 19: SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 50.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni previste ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la preposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso annuale legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 20 : RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. Solo nel caso in cui la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, gli stessi possono regolarizzare spontaneamente le violazioni connesse al pagamento dei tributi avvalendosi dell'istituto del "ravvedimento operoso".
2. Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 come modificato dal D.Lgs 05/06/1998 n. 203, D.Lgs 30/03/2000 n. 99 e dalle circolari 180/E del 10/07/1998, 184/E del 13/07/1998, 192/E del 23/07/1998 e 23/E del 25/01/1999, prevede il versamento dell'imposta dovuta, maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella edittale oltre agli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. L'entità della sanzione è ridotta a seconda della tempestività del ravvedimento:
 - a) RAVVEDIMENTO "SPRINT" se il pagamento avviene entro il 14° giorno di ritardo, la sanzione è pari allo 0,2% dell'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo.
 - b) RAVVEDIMENTO BREVE se il pagamento avviene tra il 15° ed il 30° giorno di ritardo, la sanzione è pari al 3% dell'imposta dovuta.
 - c) RAVVEDIMENTO LUNGO se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta dovuta.
4. Poiché non sono previsti codici tributo per l'esposizione autonoma di sanzioni e interessi nel modello di versamento F24, il contribuente deve sommarli all'importo dell'IMU dovuta.

ARTICOLO 21 : RATEAZIONI

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per il recupero dell'imposta arretrata, anche con sanzioni ed interessi di mora, può presentare richiesta di rateazione motivata al funzionario responsabile del tributo.
2. La concessione della rateazione è subordinata alle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento comunale generale delle Entrate.

ARTICOLO 22 : RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Nel caso di errato versamento al Comune da parte di un soggetto passivo di un altro comune, il termine per richiedere il rimborso decorre dalla data di notificazione dell'atto emesso dal Comune impositore per il recupero dell'imposta non corrisposta.

4. Gli interessi spettanti sulle somme rimborsate, nella misura annua del tasso legale di interesse, sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso per le somme inferiori a € 5,00.

ARTICOLO 23: CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ARTICOLO 24 : DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.